

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 21212/2026
Roma, lì, 09/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 307/2026
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		UP - 17/02/2026
IRENE SCORDAMAGLIA		R.G.N. 35412/2025
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU	- Relatore -	
ROSARIA GIORDANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]

avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'assise d'appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato [REDACTED], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso;
sentito l'avvocato [REDACTED] che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 settembre 2023, la Corte di assise di Reggio Emilia condannava [REDACTED] per il delitto di omicidio volontario del padre, [REDACTED], con l'aggravante della premeditazione (capo A). In continuazione, lo condannava altresì per il delitto di tentato omicidio della madre, [REDACTED] con le aggravanti, oltre che della premeditazione, dell'uso di sostanze venefiche e dell'aver agito nei confronti dell'ascendente (capo B). Sempre in continuazione,

Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5f6b3 - Firmato Da: CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 68e52658dc477b62
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



lo condannava per la detenzione di sostanze psicotrope, acquistate al fine di commettere il delitto precedente (capo C). La pena veniva determinata in anni 24 e mesi 2 di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante della premeditazione di cui al capo A).

1.1. Avverso la sentenza di primo grado l'imputato proponeva impugnazione, ma la Corte di assise di appello di Bologna, con sentenza dell'11 aprile 2024, confermava integralmente la decisione. La difesa proponeva quindi ricorso per cassazione articolato su plurimi motivi.

La Prima Sezione di questa Corte, con sentenza del 5 novembre 2024, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione di cui al capo A), rigettando nel resto il ricorso. Con riferimento al punto oggetto di annullamento, disponeva il rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna, enunciando i principi di diritto in tema di riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione e dei criteri applicabili in materia di prova indiziaria.

In particolare, la Corte di cassazione rilevava che il principio secondo il quale la responsabilità penale deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio si applica a tutte le componenti del giudizio e, quindi, anche alla sussistenza delle circostanze aggravanti. Rilevava altresì che la Corte territoriale aveva argomentato, in più passaggi, in termini di plausibilità o verosimiglianza, senza pervenire a conclusioni di assoluta certezza in ordine alla sussistenza della premeditazione con riferimento al capo A). Enunciava, pertanto, i principi di diritto rilevanti sia ai fini del riconoscimento dell'aggravante in esame, sia in relazione al corretto utilizzo della prova logica, disponendo il rinvio affinché la Corte di merito si attenesse ai parametri indicati.

1.2. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Bologna, con sentenza del 12 maggio 2025, confermava integralmente la sentenza della Corte di assise di Reggio Emilia, richiamandone la motivazione e sviluppando autonome argomentazioni in ordine al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione con riferimento al capo A).

1.3. In fatto è ormai pacifico che, in data 24 aprile 2021, [REDACTED] abbia ucciso il padre e tentato di uccidere la madre.

In tale giorno, intorno alle ore 12.00, si recava a pranzo presso l'abitazione dei genitori portando con sé due bignè contenenti sostanze velenose e un terzo dolce, di forma diversa, non contaminato. Consumava immediatamente il proprio



dolce e offriva ai genitori i due bigné avvelenati. La madre ingeriva il dolce e si assopiva poco dopo.

Alle ore 13.44 la donna risultava addormentata e russante; analoga condizione presentava un'altra persona presente nell'abitazione. La terza persona, utilizzando il telefono di [REDACTED] la scena, filmando la donna mentre russava e registrando, in sottofondo, il russare dell'altra persona. Il video veniva successivamente condiviso nella chat familiare, alla quale partecipavano esclusivamente i tre soggetti presenti nell'abitazione.

In un arco temporale immediatamente successivo, e comunque non oltre le ore 16.00, [REDACTED] uccideva il padre colpendolo ripetutamente al capo con un martello.

Successivamente, inscenava un omicidio-suicidio attribuito alla madre: utilizzava le pantofole della donna per creare impronte insanguinate che si allontanavano dal corpo del marito e praticava un taglio al polso sinistro della stessa con un coltello che lasciava accanto a lei. Nel garage appiccava quindi il fuoco a materiali plastici utilizzati per il compimento dei delitti, tra cui fascette di contenimento, guanti in lattice e altri oggetti non identificati.

Alle ore 16.41 si allontanava dall'abitazione. Poco dopo, alle ore 16.53 circa, vi faceva ritorno con il pretesto di avere dimenticato il portafogli, avendo in precedenza avvisato la fidanzata di tale situazione. Fingendo di avere scoperto solo in quel momento l'accaduto, dava l'allarme, allertando i soccorsi e le Forze dell'ordine.

A seguito di uno stato comatoso e di una prolungata degenza, [REDACTED] riusciva a sopravvivere.

Ferme restando le circostanze descritte, ormai pacifiche, la Corte di assise di appello riteneva sussistente la circostanza aggravante della premeditazione in relazione ad entrambi i delitti, sia con riguardo al tentativo di omicidio in danno della madre, realizzato mediante somministrazione di sostanze venefiche, sia con riguardo all'omicidio del padre, commesso mediante l'uso di un martello; la pena base veniva pertanto determinata con riferimento al più grave delitto di omicidio, con riconoscimento delle attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante della premeditazione.

2. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 12 maggio 2025, ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico ma articolato motivo d'impugnazione.

Si deduce un vizio di motivazione e la violazione della regola di giudizio *dell'oltre ogni ragionevole dubbio*, in relazione alla conferma dell'aggravante della premeditazione sul delitto di cui al capo A).



Secondo la prospettazione difensiva, fermo restando che ■■■■ aveva progettato da tempo di uccidere la madre attraverso i dolcetti avvelenati, non sarebbe sufficientemente dimostrato e argomentato che la premeditazione avesse riguardato anche l'omicidio del padre; se venisse meno l'aggravante in relazione al delitto più grave di cui al capo A, muterebbero significativamente i parametri edittali.

Sotto un primo profilo, si evidenzia come il principio di diritto della necessità di uno standard probatorio *oltre ogni ragionevole dubbio*, risulti inficiato dalla stessa permanenza di tre ipotesi alternative. Secondo l'ipotesi ritenuta dal giudice di primo grado (richiamata in appello), ■■■■ aveva deciso già da tempo di avvelenare entrambi i genitori ma, poiché il padre non aveva mangiato il dolcetto contraffatto, aveva improvvisato il diverso piano dell'uccisione a mezzo corpo contundente. Nella seconda ipotesi, argomentata in appello, egli fin dall'origine aveva deciso di uccidere le vittime con le due diverse modalità effettivamente realizzate e di inscenare un omicidio – suicidio.

Infine, la Corte di assise di appello ipotizzava che ■■■■ avesse deciso di uccidere il padre lo stesso pomeriggio del 24 aprile (come sostenuto dalla difesa), per argomentare come, anche in questa ipotesi, fossero comunque presenti i presupposti per ritenere la premeditazione.

Di seguito, la difesa passava ad esaminare atomisticamente, una per una, le argomentazioni spese dalla Corte, confutandole e argomentando come ciascuna avesse carattere meramente congetturale e apodittico.

Infine, deduceva un travisamento della prova e una carenza motivazionale, laddove la Corte territoriale aveva ommesso di prendere in considerazione una serie di elementi fattuali, valorizzati dalla difesa nell'atto d'impugnazione.

3. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito indicate.

2. In relazione ai motivi dedotti, si osserva quanto segue.

2.1. In premessa, occorre ribadire i principi di diritto che governano l'istituto della premeditazione, già ripercorsi nella precedente pronuncia della



Sezione Prima di questa Corte e ai quali la Corte di assise di appello era tenuta a uniformarsi in sede di giudizio di rinvio.

Quanto alla nozione stessa di premeditazione, va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo il quale ne costituisce elemento essenziale un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione; tale intervallo deve essere idoneo a consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), nonché la formazione e la persistenza, senza soluzione di continuità, della risoluzione criminosa nell'animo dell'agente fino alla commissione del fatto (elemento di natura ideologica).

Quanto al discrimine tra premeditazione e mera occasionalità, va ribadito che l'aggravante deve essere esclusa quando l'occasionalità del momento consumativo si presenti come elemento preponderante, tale da neutralizzare la valenza sintomatica della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (*ex multis*, Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149 – 01).

Tale principio evidenzia come l'aggravante della premeditazione sia compatibile con l'eventuale insorgenza di elementi di occasionalità, purché questi non assumano carattere prevalente, vale a dire non siano tali da alterare o sovvertire il programma criminoso.

Ne consegue che, nell'ambito di un delitto premeditato, è ben possibile che, nella fase esecutiva, sopravvengano ostacoli; ove l'agente decida comunque di agire, adattando le modalità esecutive nella misura necessaria a superarli, ciò non interrompe il collegamento con la premeditazione. Tale conclusione si impone, a fortiori, nei delitti contro la vita, nei quali l'obiettivo perseguito è il bene vita e le eventuali modifiche delle modalità esecutive del piano, funzionali al conseguimento di tale obiettivo, non incidono in modo sostanziale sulla finalità perseguita.

L'identità tra le modalità esecutive originariamente programmate e quelle concretamente attuate costituisce, pertanto, mero elemento indiziante della premeditazione, la quale può comunque ritenersi sussistente ed essere altrimenti dimostrata.

2.2. Occorre quindi ribadire i principi di diritto che governano la prova logica.

Quella indiziaria è una prova a tutti gli effetti e si pone sullo stesso piano delle prove dirette, purché sia connotata da adeguati requisiti di rigore logico, elaborati nel tempo dalla giurisprudenza di questa Corte e ormai consolidati. In particolare, la prova logica si fonda su una pluralità di indizi, ossia di fatti noti dai



quali inferire fatti ignoti; tali elementi devono essere dapprima esaminati singolarmente, al fine di valutarne il peso specifico, e successivamente apprezzati nella loro dimensione complessiva, attraverso una valutazione unitaria che ne consideri l'interazione reciproca. Una volta che il complesso indiziario abbia condotto a una determinata conclusione, questa deve essere ulteriormente sottoposta alla verifica contraria della ricostruzione alternativa ipotetica.

Il principio, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6682 del 1992, è stato costantemente ribadito. In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere a una loro mera sommatoria, ma deve, in primo luogo, verificare la certezza dei singoli elementi (nel senso che essi devono consistere in fatti realmente esistenti e non in dati meramente verosimili o supposti) e la loro intrinseca valenza dimostrativa, di regola solo possibilistica; quindi deve procedere a una valutazione globale degli elementi accertati, onde verificare se la possibile ambiguità di ciascuno di essi, considerato isolatamente, trovi composizione in una visione unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un elevato grado di credibilità razionale, configurabile anche quando le ipotesi alternative, pur astrattamente prospettabili, risultino prive di qualsiasi concreto riscontro nelle emergenze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e alla normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 04/03/2021, S., Rv. 280605 – 02).

Una volta completato il ragionamento in ordine alla prova logica, il compito del giudice non può dirsi esaurito. È infatti necessario che egli sottoponga la conclusione raggiunta alla verifica della ricostruzione alternativa ipotetica. L'accertamento del fatto fondato su prova logica può ritenersi raggiunto oltre ogni ragionevole dubbio soltanto quando escluda, contestualmente, ogni diversa ricostruzione, non nel senso che questa debba essere impossibile in rerum natura, ma nel senso che risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali e si collochi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 14861 del 22/10/2020, n.m.).

2.3. Al fine di valutare la completezza motivazionale della sentenza della Corte di assise di appello, occorre preliminarmente stabilire se la stessa possa qualificarsi come «doppia conforme» rispetto alla decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possano essere lette congiuntamente, quali parti di un unico corpo decisionale.

Nel ricorso si deduce che i due giudici del merito, pur essendo pervenuti alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità per il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, avrebbero seguito percorsi logici differenti: il



giudice di primo grado avrebbe ritenuto che ■■■■ avesse premeditato un determinato fatto per poi realizzarne un altro, a causa del fallimento del piano originario, mentre la Corte di appello avrebbe ritenuto che l'imputato avesse dato corso al piano così come originariamente concepito.

Una volta chiarito che la premeditazione ha ad oggetto, in via essenziale, il proposito omicidiario e che il mutamento estemporaneo delle modalità esecutive del delitto non interrompe il collegamento causale con tale deliberazione, deve rilevarsi come le due sentenze abbiano in realtà seguito un medesimo percorso logico-motivazionale con riferimento al nucleo essenziale dell'istituto.

Entrambi i giudici argomentano, infatti, nel senso che ■■■■ aveva maturato il proposito di uccidere entrambi i genitori fin dal settembre 2020, in epoca sufficientemente risalente da integrare l'elemento cronologico, e che aveva mantenuto ferma tale risoluzione criminosa, senza soluzione di continuità, fino al momento della commissione dei fatti, così integrando anche l'elemento ideologico.

Le due ricostruzioni divergono unicamente con riferimento al momento di elaborazione delle modalità esecutive: il giudice di primo grado ha ritenuto che il programma originario consistesse nell'avvelenamento di entrambi i genitori e che solo il mancato consumo del dolce da parte del padre avesse determinato il ricorso all'uso del martello; la Corte di appello ha invece ritenuto che ■■■■ avesse fin dall'inizio preso in considerazione una pluralità di possibili modalità di azione, dando attuazione a quella concretamente praticabile.

Fino a tale punto, entrambe le sentenze fanno corretta applicazione dei principi di diritto che governano l'istituto della premeditazione, seguendo un comune filo argomentativo. Il diverso momento in cui ■■■■ abbia individuato lo strumento da utilizzare non incide, infatti, sul nucleo centrale della valutazione, costituito dall'accertamento della risalenza e della persistenza del proposito omicidiario.

2.3. A chiusura del percorso argomentativo, la Corte di assise di appello ha preso in esame l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui ■■■■ avrebbe deciso di uccidere il padre quello stesso pomeriggio.

Tuttavia, senza procedere a una effettiva confutazione di tale prospettazione, la Corte ha argomentato nel senso che, anche in tale evenienza, dovrebbe comunque riconoscersi l'aggravante della premeditazione.

Tale conclusione non si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai presupposti dell'aggravante in esame, atteso che un intervallo temporale estremamente ridotto tra l'insorgenza del proposito criminoso e la predisposizione dei mezzi esecutivi non è compatibile con i requisiti di natura cronologica e di natura ideologica che caratterizzano l'istituto.



2.4. Sulla base delle premesse operate, deve ritenersi che il giudice di merito non abbia dato piena attuazione ai principi di diritto elaborati da questa Corte in tema di valutazione della prova logica.

Può ritenersi soddisfatto il primo dei passaggi richiesti, ossia la valutazione atomistica dei singoli indizi: la sentenza di primo grado, richiamata sul punto da quella di appello, ha infatti individuato ed esposto una pluralità di elementi fattuali indicativi del proposito omicidiario, sorto fin dal settembre 2020 e mantenuto costante nel tempo.

In primo luogo, viene esaminato il movente, individuato in un complesso di fattori sui quali ha inciso, quale elemento scatenante, una vicenda di natura patrimoniale.

Il giovane era nato da una gravidanza non voluta, che aveva costretto i genitori a un matrimonio riparatore. Nel tempo era emerso che [REDACTED] non era figlio biologico di [REDACTED]–[REDACTED] il quale aveva tuttavia preferito mantenere l'apparenza del vincolo coniugale.

Di fatto, i due coniugi conducevano vite separate, anche in ragione del fatto che [REDACTED]–[REDACTED] aveva maturato la consapevolezza di un'identità di genere femminile, talvolta vestiva abiti da donna e frequentava locali per omosessuali.

Secondo la testimonianza della fidanzata dell'imputato, la madre manteneva con il figlio un atteggiamento molto affettuoso, mentre il rapporto con il padre era «ruvido», in quanto questi era solito arrabbiarsi e urlare con i familiari, situazione che generava nel giovane [REDACTED] sofferenza.

Da ultimo, la morte della nonna paterna e la conseguente attribuzione dell'abitazione a [REDACTED]–[REDACTED] avevano dato luogo a ulteriori elementi di conflittualità, in quanto [REDACTED] che progettava di trasferirsi altrove, sollecitava la vendita dell'immobile, osteggiata dal padre, il quale, più in generale, non condivideva le scelte di vita del figlio.

Orbene, il movente rappresenta un elemento esterno al fatto e non può assumere, isolatamente considerato, autonoma valenza indiziaria; esso può tuttavia svolgere una funzione di rafforzamento degli altri elementi probatori, quando questi, all'esito di una valutazione analitica e complessiva, risultino chiari, precisi e convergenti, anche alla luce della chiave interpretativa offerta dal movente stesso (Sez. 1 n. 12217 del 30/01/2025, Madonia, Rv. 287695 – 01).

Anche il giorno dell'omicidio [REDACTED] si era recato dai genitori perché «il padre gli voleva parlare della casa e gli voleva mostrare delle carte» e vi si era recato nonostante le restrizioni da COVID 19 (sempre in base alla testimonianza della fidanzata).



Nel caso in esame, in cui occorre stabilire se l'imputato avesse progettato di uccidere soltanto la madre ovvero entrambi i genitori, deve tuttavia rilevarsi che l'unico movente omicidiario si concentrava nei confronti del padre: sia sotto il profilo affettivo, sia sotto quello patrimoniale, l'interesse primario di [REDACTED] era diretto verso l'eliminazione del padre, non della madre.

La seconda, fondamentale categoria di indizi è rappresentata dalle informazioni che [REDACTED] aveva iniziato ad acquisire fin da settembre 2020 e per i mesi successivi, sino alla vigilia del delitto. Aveva chiesto a un'amica laureata in chimica informazioni su sostanze psicotrope idonee a stordire o uccidere una persona; si era informato su veleni e sostanze sintetizzabili in ambito domestico; in un'altra occasione aveva chiesto se conoscesse un veterinario in grado di procurargli una sostanza sedativa.

Si era inoltre rivolto a un amico medico per ottenere indicazioni su farmaci ipnoinduttori somministrabili senza che una persona anziana se ne avvedesse. Tale gruppo indiziario, relativo alle ricerche su psicofarmaci, sostanze psicotrope e veleni, presenta un'elevata capacità dimostrativa, anche in ragione della sua articolazione nel tempo, essendo le ricerche iniziate nel settembre 2020 e proseguite con continuità fino alla commissione del delitto.

Parallelamente, fino all'inizio di aprile 2021, egli aveva effettuato una serie di acquisti su *internet* di sostanze psicoattive, benzodiazepine, cloruro di mercurio, idrato di cloralio e altri farmaci, alcuni dei quali classificabili come psicotropi e reperibili attraverso il cosiddetto dark web.

Altro elemento di rilievo è costituito dal fatto che, il giorno dell'omicidio, [REDACTED] si era presentato a casa dei genitori con tre dolcetti di piccole dimensioni, due dei quali contenenti le sostanze sopra indicate; egli aveva scelto per sé il dolce non contaminato e aveva offerto agli altri i due avvelenati.

La fallibilità del piano di avvelenamento introduce un ulteriore gruppo indiziario, rappresentativo della considerazione, da parte dell'imputato, di modalità alternative di esecuzione. Nella sentenza impugnata si evidenzia, infatti, che fin dal febbraio 2021 [REDACTED] aveva iniziato a elaborare percorsi alternativi, effettuando ricerche sulla uccisione violenta di una persona che russa. In particolare, il 3 febbraio 2021 aveva digitato le ricerche «uccide perché russa» e «colpisce con il mattarello il marito perché russa» (secondo alcune testimonianze, la madre si lamentava di tale disturbo del marito). Subito dopo il pranzo del 24 aprile, mentre in casa erano presenti soltanto [REDACTED] e i genitori, un uomo prendeva il telefono di [REDACTED] filmava la scena e pubblicava il video sulla *chat* di famiglia, alla quale partecipavano solo loro tre.

Si evidenzia altresì che il 20 marzo il giovane aveva effettuato un'ulteriore ricerca su strumenti in grado di stordire e paralizzare una persona, utilizzando le



parole chiave «teaser, storditore elettrico, paralizzatore elettrico, *electric stunner*, costruire uno storditore elettrico».

La previsione del possibile fallimento del piano originario è ulteriormente attestata dalle ricerche del 24 e 25 marzo, relative ai farmaci antagonisti delle benzodiazepine e alla neutralizzazione dei loro effetti, nonché dalla circostanza che egli avesse sperimentato su di sé tali sostanze, verificando l'effetto antagonista degli antistaminici, come emerso da fonti testimoniali.

Altro indice della persistenza dell'intento omicidiario è costituito dalla ricerca del 15 aprile 2021, avente ad oggetto l'«ergastolo ostativo».

Per ciascuno di tali elementi, la sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, ha svolto una specifica valutazione in termini di significatività e pregnanza.

La sentenza della Corte di assise di appello, tuttavia, non procede al secondo dei passaggi richiesti per il corretto utilizzo della prova logica, in quanto non offre una lettura unitaria del quadro indiziario, omettendo di porre in relazione i diversi elementi al fine di pervenire a un'unica ricostruzione coerente, ossia che [REDACTED] avesse fin dall'inizio programmato l'uccisione di entrambi i genitori.

Il giudice del rinvio avrebbe dovuto correlare il movente, le molteplici ricerche effettuate, il numero e la tipologia dei dolcetti predisposti, nonché le circostanze concrete, quelle previste e quelle sopravvenute, confrontandole con la condotta effettivamente tenuta, al fine di verificare se l'insieme di tali elementi conducesse a una ricostruzione univoca.

Soprattutto, la sentenza non compie il terzo passaggio necessario, rappresentato dalla confutazione della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa. In relazione a tale ipotesi — secondo cui [REDACTED] si sarebbe recato dai genitori con il solo intento di uccidere la madre — la motivazione si esprime in termini meramente probabilistici, utilizzando espressioni quali «sarebbe alquanto problematico ipotizzare», «non si comprende perché avrebbe dovuto» e «sarebbe incongruo che».

Come già evidenziato, una motivazione fondata sulla prova logica può ritenersi conforme al canone dell'*oltre ogni ragionevole dubbio* solo quando escluda ogni ricostruzione alternativa non in termini di astratta impossibilità, ma in quanto priva di qualsiasi riscontro concreto nelle emergenze processuali e incompatibile con l'ordine naturale delle cose e con la normale razionalità umana (Sez. 5, n.14861 del 22/10/2020, n.m.).

La Corte di appello, lungi dal formulare un simile giudizio, giunge invece a ritenere ipotizzabile tale ricostruzione — e cioè che il proposito di uccidere il padre sia sorto solo nel corso del pomeriggio — per sostenere, erroneamente, che anche in tale ipotesi sarebbe configurabile la premeditazione.



3. Alla luce di tali carenze nella motivazione della prova logica, la sentenza deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla circostanza aggravante della premeditazione sul delitto di cui al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna, che si atterrà, nel decidere, ai principi di diritto enunciati nella presente decisione rescindente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Così è deciso, 17/02/2026

Il Consigliere estensore
Carla Adriana Fiammetta Frau

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

